

e pertanto per questi casi si è ritenuto opportuno con l'art. 5 - di lasciare all'Amministrazione la facoltà di mantenere l'iscrizione nell'Albo, con i relativi vantaggi, anche se l'attività produttiva del collaboratore, risulti, per forza di eventi, alquanto scemata.

Si confida che con questi provvedimenti - ai quali per conservare tutta la loro efficacia dovranno essere applicati con oculata severità - l'Istituto possa, per il primo avviarsi alla costituzione di un corpo di produttori selezionati ed affezionati all'Istituto.

Un tentativo del genere fu fatto fin dal 1924 con la creazione degli "Uffici Produttori", e "Agenti capi Gruppo", nominati dalla Direzione Generale; ma il provvedimento finì col fallire nella sua pratica applicazione e non raggiunse le finalità prefisse, in quanto venne principalmente alle Acquisizioni Generali per riversare sulla Direzione l'onere e il rischio degli anticipi provvisori da concedersi a quei collaboratori il cui rendimento produttivo non dava, in genere, pieno affidamento di continuità e serietà.

Con l'istituzione dell'Albo cessa quindi la ragione della esistenza di tale categoria di produt-